



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 17/01/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 2070

Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino. Testo modificato in vigore per gli esercizi 2001/2002 e successivi. Avviso per la presentazione delle domande di contributo.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue.

Con delibera di Giunta regionale n. 1935 del 28/12/2000 è stato approvato il Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino.

Con delibera di Giunta regionale n. 182 del 28/02/2001 tale Piano è stato modificato allo scopo di adeguarlo a talune osservazioni formulate dal Comitato ex art. 7 del DM 27 luglio.

La predetta delibera n. 1935 del 28/12/2000 autorizza il Settore Agricoltura a seguire le fasi della verifica tecnica da parte del MiPAF e dei Servizi della Commissione U.E. e, nel caso di richiesta di modifica, di predisporre il relativo atto da sottoporre all'adozione della Giunta Regionale.

Nel corso del 1° esercizio di attuazione del Piano sono emerse alcune incongruenze che hanno determinato difficoltà nella fase di istruttoria delle domande di sostegno e, pertanto, si è reso necessario apportare ad esso alcune modifiche di natura sia sostanziale che formale.

Le prime riguardano:

a) Punto 7) LOCALIZZAZIONE. La possibilità da parte della Regione di delimitare maggiormente la localizzazione degli interventi, per adeguamento alla situazione di mercato negli esercizi successivi al 2001/2002;

b) Punto 9) INDIRIZZI TECNICI. La riduzione del numero minimo di piante per ettari, per tenere conto di esigenze agronomiche manifestate dai tecnici viticoli;

c) Punto 10) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI. L'eliminazione della misura "sovrainnesto" perché scarsamente richiesta dai viticoltori; nonché lo sdoppiamento della misura "reimpianto" tra "reimpianto con estirpazione" e "reimpianto senza estirpazione" per facilitare il calcolo dei costi ammissibili, del contributo e dell'indennizzo concedibile;

d) Punto 11) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'. La non ammissibilità al sostegno dei giovani vigneti che hanno già beneficiato di aiuti pubblici;

e) Punto 15) SUPERFICIE MINIMA DEI PROGETTI. La possibilità di fissare un limite massimo della superficie qualora le domande dovessero superare le risorse disponibili;

f) Punto 16) PROCEDURE L'introduzione della forma di pagamento a saldo, cioè dopo la constatazione della completa realizzazione del vigneto;

g) Punteggi. La modifica dell'attribuzione del punteggio per alcune categorie, per correggere alcune distorsioni verificatesi nel primo esercizio.

Le modifiche formali riguardano:

a) 6) SOGGETTI BENEFICIARI. Una migliore definizione dei soggetti interessati al "Piano".

b) 8) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'. La precisazione dell'indicazione delle rese.

c) 14) SPESE AMMISSIBILI. L'elaborazione delle tabelle dei costi massimi ammissibili.

d) 16) PROCEDURE...

- La non ammissibilità della consegna a mano delle domande;
- La fissazione della data per la richiesta e per l'effettuazione del collaudo delle opere realizzate;
- La precisazione sul finanziamento dei progetti istruiti favorevolmente e non ammessi alla liquidazione per carenza di fondi disponibili nell'esercizio di competenza;
- L'inserimento del paragrafo sugli impegni da assumere;
- L'inserimento del paragrafo relativo al monitoraggio;
- La precisazione sulla documentazione da allegare alle domande relative a progetti collettivi e a progetti singoli;
- L'elaborazione dei modelli per la presentazione delle domande di sostegno.

Il piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come modificato, ha ottenuto il previsto parere favorevole dell'apposito Comitato ex art. 7 del DM 27 luglio 2000.

Tutto ciò premesso e considerato si propone:

1) di approvare il piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino, come modificato con il presente atto, riportato nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare l'Assessorato all'agricoltura ad apportare modifiche non sostanziali al piano in questione qualora il MiPAF o l'AGEA o la Commissione U.E. lo richiedessero;

3) di autorizzare il Settore Agricoltura a procedere con provvedimento dirigenziale alla ripartizione provinciale delle risorse e delle superfici vitate ristrutturabili assegnate alla Regione Puglia e a fissare eventuali limiti massimi alle superfici vitate ammissibili al finanziamento qualora le richieste di contributo dovessero superare le disponibilità assegnate a ciascuna provincia;

4) di dare mandato al Settore Agricoltura di emanare con provvedimento dirigenziale gli avvisi per la presentazione delle domande di contributo per gli esercizi successivi al 2001/2002;

5) di stabilire che la definizione di "Imprenditore agricolo a titolo principale" è quella indicata al punto 1.1, primo capoverso dell'allegato n. 3 alla deliberazione n. 69 del 30/01/1996 del Consiglio regionale, pubblicata nel BURP n. 40 del 10/04/1996. Nel caso di società di capitali la qualifica di "imprenditore agricolo a titolo principale" si ritiene acquisita quando le stesse dimostrano che il capitale sociale è detenuto almeno per il 51% da imprenditori agricoli a titolo principale, come stabilito al punto 1,8 dell'allegato n. 3 al suddetto provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento pertanto non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di approvare il piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà classificate per la produzione di uva da vino, già approvato con deliberazioni n. 1935/2000 e n. 182/2001, come modificato con il presente atto, riportato nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il Piano, così come modificato, è stato inviato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il parere di conformità dall'apposito Comitato ex art. 7 del DM 27 luglio 2000;
- di delegare il Settore Agricoltura ad adottare gli atti necessari per adeguare il Piano approvato con il presente atto alle successive disposizioni emanate in materia dai competenti organi comunitari e nazionali, in modo da assicurare il corretto svolgimento della fase gestionale del Piano medesimo;
- di dare mandato al Settore Agricoltura di emanare con provvedimento dirigenziale gli avvisi per la presentazione delle domande di contributo per gli esercizi successivi al 2001/2002;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. costituisce avviso per la presentazione delle domande di contributo per l'esercizio 2001/2002;
- di dare atto che le domande di contributo dovranno essere inviate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura i quali provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa delle stesse;
- di autorizzare il Settore Agricoltura a procedere con provvedimento dirigenziale alla ripartizione provinciale delle risorse e delle superfici vitate ristrutturabili assegnate alla Regione Puglia e a fissare eventuali limiti massimi alle superfici vitate ammissibili al finanziamento qualora le richieste di contributo

dovessero superare le disponibilità assegnate a ciascuna provincia;

- di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per gli interventi previsti dal Piano sono gestite direttamente dall'AGEA (Organismo pagatore nazionale), pertanto la Regione medesima è sollevata da ogni responsabilità ed impegno circa il mancato pagamento di contributi per cause ad essa non ascrivibili;

- di stabilire che le domande ammissibili al regime di sostegno e non liquidabili per insufficienza dei fondi saranno ammesse con priorità a valere sulle assegnazioni degli esercizi successivi;

- di stabilire che la definizione di "imprenditore agricolo a titolo principale" è quella indicata al punto 1.1, primo capoverso dell'allegato n. 3 alla deliberazione n. 69 del 30/01/1996 del Consiglio regionale, pubblicata nel BURP n. 40 del 10/04/1996. Nel caso di società di capitali la qualifica di "imprenditore agricolo a titolo principale" si ritiene acquisita quando le stesse dimostrano che il capitale sociale è detenuto almeno per il 51% da imprenditori agricoli a titolo principale, come stabilito al punto 1.8 dell'allegato n. 3 al suddetto provvedimento;

- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto e del relativo allegato all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE,
RIFORMA FONDIARIA, FORESTE, ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA
Settore Agricoltura

PIANO REGIONALE

PER LA RISTRUTTURAZIONE
E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI
TESTO MODIFICATO IN VIGORE
PER GLI ESERCIZI 2001/2002 E SUCCESSIVI

PIANO REGIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE
DEI VIGNETI CON VARIETA' DI UVE CLASSIFICATE
PER LA PRODUZIONE DI VINO E DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI
E TECNICHE PER L'AVVIO DEGLI INVESTIMENTI
NELLE AZIENDE VITICOLE.

1) PREMESSE

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, allo scopo di adeguare la qualità della produzione di vino alla domanda del mercato, ha istituito, tra l'altro, un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Il regime di aiuti consiste nel sostegno pubblico alla realizzazione di piani di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti (in appresso denominati "piani") e si applica a uno o più dei seguenti casi:

- a) operazioni di riconversione varietale anche mediante sovrainnesto;
- b) reimpianto di vigneti;
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti finalizzate all'obiettivo prefissato.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 detta modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/1999 e, in particolare, gli articoli dal 12 al 18 relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Peraltro, l'art. 12 del Reg. (CE) n. 1493/1999 statuisce che gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e di riconversione compresa la loro approvazione.

Per cui il D.M. del 27 luglio 2000, che disciplina le modalità applicative delle norme previste dai citati Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, ha disposto che le Regioni fissano le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione e il controllo della corretta esecuzione dei piani in conformità alla normativa comunitaria.

Inoltre l'art. 7 del suddetto decreto al paragrafo 4 dispone che le regioni inviano i piani all'organismo pagatore riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa verifica di conformità dei piani stessi alla vigente normativa comunitaria da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF); mentre al paragrafo 7, dispone che le Regioni inviano all'organismo pagatore, secondo le modalità e i tempi fissati dall'organismo stesso, l'elenco dei soggetti cui spetta il pagamento degli aiuti.

Pertanto, considerato che le risorse finanziarie assegnate alla Regione per la realizzazione dei piani sono gestite direttamente dall'AGEA (Organismo pagatore nazionale), e, quindi, non sono trasferite alla Regione medesima, si stabilisce che la realizzazione delle opere e degli acquisti cui si riferiscono le domande presentate è ad esclusivo rischio dell'azienda interessata, con sollievo della Regione Puglia da ogni responsabilità ed impegno circa l'ottenimento di eventuali futuri contributi per le opere realizzate sulla base del presente atto.

Ciò premesso la Regione Puglia ha elaborato il presente piano, che peraltro costituisce stralcio del Piano di sviluppo del settore vitivinicolo approvato con delibera del Consiglio regionale n. 1158 del 15/3/1990, contenente anche le disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno.

2) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO NAZIONALE

La superficie vitata nazionale per la produzione di uva da vino si aggira sui 832.000 ettari dai quali si producono annualmente circa 8 milioni di tonnellate di uve.

La produzione italiana di vino si aggira attorno ai 56-58 milioni di ettolitri all'anno, dei quali il 52% circa è rappresentata da vini bianchi ed il restante 48% da vini rossi e rosati.

Il settore del vino è caratterizzato da un interscambio con l'estero strutturalmente attivo, realizzando un'esportazione oscillante tra i 15 e i 20 milioni di ettolitri.

In tale contesto si assiste ad una pesantezza del mercato dei vini da tavola, in particolare quelli sfusi, mentre i vini a denominazione di origine e confezionati determinano un progressivo aumento delle vendite confermando che, per una stabile affermazione sui mercati esteri, bisogna puntare sulla qualità.

I consumi di vino, in Italia come in tutti i Paesi a tradizione vitivinicola, mostrano segnali di cedimento, ma anche la tendenza a riqualificarsi; diminuiscono infatti per i vini da tavola mentre aumentano per quelli a denominazione di origine.

Parallelamente, la scoperta degli effetti benefici di un moderato consumo di vino rosso ha determinato un riorientamento dei gusti dei consumatori in base al colore.

Nel medio periodo le possibilità di sbocco del vino italiano subiranno la pressione della concorrenza dei Paesi a viticoltura emergente (Cile, Australia, Argentina, etc ...) che stanno intaccando il primato dell'Unione Europea. Questi Paesi hanno la possibilità di effettuare nuovi e moderni investimenti, vista l'assenza di una legislazione che limiti, o quanto meno regolamenti l'impianto dei vigneti.

Di conseguenza, a parità di qualità e per determinati segmenti di mercato, l'Unione Europea, e l'Italia in particolare rischia di soccombere sul fronte della competitività dei prezzi.

E' chiaro pertanto che in tale situazione i nostri prodotti vinicoli potranno competere sui mercati attraverso il perseguimento e consolidamento dell'immagine di qualità, tradizione e garanzia di genuinità.

2.1 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA VITIVINICOLTURA ITALIANA

Tra i punti di forza della filiera si possono annoverare:

- a) Caratteristiche pedoclimatiche particolarmente favorevoli per la vitivinicoltura;
- b) Una buona base varietale che si va ampliando attraverso la valorizzazione di un buon numero di vitigni autoctoni;
- c) Un'eccellente base qualitativa, specie nella fascia di mercato medio-alta;
- d) Una notevole ampiezza di assortimento di prodotti vinicoli capace di offrire una gamma ampiamente diversificata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di consumo;
- e) Un forte legame tra vino e arte, storia, cultura, prodotti tipici, tradizioni e gastronomia: ne è emblema la nascita e la diffusione delle "Strade del vino", che contribuiscono alla valorizzazione del prodotto in relazione al territorio collegando l'enologia al turismo.

Tra i punti di debolezza si possono annoverare:

- a) Frammentazione eccessiva della produzione che rende difficile l'adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato;
- b) Scarsa diffusione della meccanizzazione;
- c) Un generale stato di invecchiamento dei vigneti e la presenza di forme di allevamento della vite del passato che si traduce in svantaggi in termini di costi;
- d) La permanenza, accanto a produzioni di ottimo livello qualitativo, di una parte ancora importante di produzioni orientate ai volumi, con elevate rese e di qualità mediocre;

e) Scarsa propensione al confronto diretto con il mercato e alla comprensione delle dinamiche dei processi di acquisto e di consumo.

3) ANALISI DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE VITIVINICOLO REGIONALE

La superficie vitata pugliese per la produzione di uva da vino è di 111.070 ettari da cui si producono annualmente dagli 8 ai 9 milioni di ettolitri di vino.

Negli ultimi anni la Puglia ha registrato una forte diminuzione della superficie vitata pari a circa il 27%, passando da 153.090 ettari del 1979 ai 111.070 ettari del 1999.

La vite è diffusa quasi senza interruzioni lungo gli oltre 400 Km. di sviluppo della regione. Ciò spiega come la produzione vinicola pugliese non si distingue soltanto per l'apporto quantitativo al complesso della produzione nazionale, ma anche per la varietà dei suoi vini ottenuti nella lunga fascia di terra che scorre attraverso le sue cinque province. Il quadro enologico che ne deriva è composto da ben otto zone dalle caratteristiche naturali ed ambientali diverse: San Severo, Lucera, Barletta, Murgia nord-occidentale, Murgia centrale, Murgia sud-orientale, Tarantino e Penisola salentina.

La struttura socio-economica delle aziende viticole è caratterizzata dall'età media elevata dei viticoltori e dalla frammentazione dei vigneti che finora ha ostacolato la loro capacità di rinnovamento.

L'obsolescenza tecnica ed economica di gran parte dei vigneti pugliesi impone una rigorosa ristrutturazione e riconversione per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi.

Il comparto vinicolo pugliese ha fatto registrare, nel periodo 1990-97, una sostanziale costanza della produzione realizzata, sia in quantità che in valore. Essa si attesta su circa 620 miliardi di lire e rappresenta quasi il 12% della PV agricola regionale. L'incidenza sul comparto vinicolo nazionale è pari a circa il 13%.

Un aspetto importante da rilevare per questo comparto è l'insufficienza delle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica, realizzate su una superficie rispettivamente pari al 3% e al 7% del potenziale produttivo regionale.

Il vino pugliese alimenta flussi esportativi consistenti, mentre le importazioni sono particolarmente contenute. Ne consegue che il saldo commerciale è decisamente favorevole (+ 260 miliardi di lire, media 1995/97).

Le esportazioni sono destinate in particolare al mercato europeo, tedesco in primo luogo, nel quale, nell'ultimo biennio, esse sono aumentate del 50% sia in quantità che in valore. Gli elementi di successo sono rappresentati dalla tendenza al miglioramento generale della qualità, dalla competitività dei prezzi e dalle caratteristiche proprie dei vini pugliesi, cui, tra l'altro, sono stati attribuiti importanti riconoscimenti qualitativi. Altro partner europeo, soprattutto per i prodotti salentini, è il Regno Unito, nel quale il circuito commerciale vede la preponderanza (88%) della GDO che destina, come avviene anche negli altri Paesi comunitari, ampi spazi ai vini della Puglia. Interessante è anche il mercato svizzero, sia pure ancorato alle produzioni più tradizionali, mentre un vero e proprio boom di vendite si segnala in Danimarca e nei paesi Scandinavi. Grosse potenzialità presenta il mercato nord americano.

E' da evidenziare, comunque, la crescente concorrenza dei vini di origine extra UE (Cile, Argentina, Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda).

A fronte delle valide performance commerciali dei vini di qualità, si è assistito ad una contrazione dei consumi e delle vendite degli altri vini.

L'effetto sostitutivo di altre bevande a minor tasso alcolico si è avvertito esclusivamente per quest'ultima tipologia di vini, mentre si è registrato un aumento dei consumi dei prodotti di qualità.

4) OBIETTIVI GENERALI DELLA VITIVINICOLTURA REGIONALE

Quanto detto in precedenza sottolinea la presenza di ampie prospettive di mercato per i vini di qualità della Puglia.

Conseguentemente nella misura 4.5 - Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli del POR Puglia 2000-2006 sono previsti interventi di ammodernamento tecnologico e strutturale delle cantine per la produzione di vini di qualità a DOC e a IGT. Mentre gli interventi per il miglioramento degli impianti viticoli saranno realizzati con il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Gli effetti determinati da tali interventi sono costituiti da un aumento delle produzioni di qualità, che - come evidenziato - presentano interessanti prospettive di mercato. Ulteriore effetto positivo generato è l'esclusione dal mercato dei vini non di qualità che soffrono attualmente una grave crisi di vendite. In sintesi, si sosterrà un intervento di carattere sostitutivo che non determinerà un aumento della capacità produttiva del comparto ma, anzi, potrà causarne una riduzione in virtù dei limiti produttivi per unità di superficie propri dei disciplinari delle produzioni a DOC e a IGT.

Infatti la politica vitivinicola regionale persegue gli obiettivi della riduzione o mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Il primo obiettivo è stato in realtà, già conseguito, se si considera che la produzione media ottenuta nei primi anni ottanta si aggirava attorno agli 11- 11,5 milioni di ettolitri, mentre la produzione media dell'ultimo quinquennio 1994/99, è stata di circa 8,5 milioni di ettolitri, con una riduzione del 26% circa.

Il rafforzamento del processo in corso per il miglioramento della qualità e la diversificazione dei tipi di vino pugliese, ritenuti insieme di importanza strategica per il settore, sarà conseguito anche attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i viticoltori beneficiari dei contributi previsti, iscriveranno i vigneti ristrutturati o riconvertiti negli appositi albi dei vini a DOC e negli elenchi dei vini a IGT.

Infine, con l'aumento della quota di tali vini si avrà sicuramente una diminuzione della produzione dei vini comuni da tavola.

Inoltre, la conservazione della viticoltura nelle aree vocate, garantirà contro il rischio di un grave degrado del territorio per l'abbandono dei terreni agricoli.

Si contribuirà oltremodo all'incremento del reddito del produttore viticolo, all'aumento dell'indotto, al mantenimento dei livelli occupazionali, all'elevazione del livello professionale degli addetti e, quindi, alla creazione di una moderna immagine della produzione vinicola pugliese.

In conclusione si ritiene che uno dei più importanti strumenti di competitività della viticoltura pugliese nei confronti dell'emergente viticoltura dei Paesi extra comunitari è rappresentato dalla valorizzazione dei vitigni tradizionali che, peraltro, si coltivano in ambiti ristretti difficilmente riproducibili in altri continenti.

Sotto questo aspetto la Puglia possiede le potenzialità per affrontare la concorrenza dei vini dei nuovi Paesi produttori, puntando sul buon rapporto qualità/prezzo. Ciò in quanto strutturalmente la sua enologia è basata soprattutto sui vini tipici con indicazione di vitigno, in particolare di quelli autoctoni, mentre i costi di produzione consentono di offrire tuttora i vini a prezzi contenuti.

5) DIMENSIONE DELL'INTERVENTO

Si stima che la superficie viticola pugliese abbisognevole di ristrutturazione/riconversione ammonta a circa 25.000 ettari.

Tuttavia sulla base delle prevedibili risorse finanziarie che saranno assegnate dall'Unione Europea nel periodo poliennale di validità del regime di sostegno, si stima di poter ristrutturare complessivamente circa 10.000 ettari.

Alla fine dell'intervento la produzione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica si prevede che subirà un incremento di circa 1.300.000 ettolitri di vino, portando la produzione complessiva

pugliese di tali tipi di vino a circa 2.300.000 ettolitri, pari al 20-25% della produzione totale pugliese. Contestualmente si avrà una riduzione dei vini comuni da tavola di circa 2 milioni di ettolitri, portando una diminuzione di circa 700.000 ettolitri alla produzione totale regionale, pari ad un'ulteriore diminuzione dell'8% circa della produzione complessiva, che andrà ad aggiungersi al già forte decremento (- 26%) registratosi negli ultimi venti anni.

Il presente piano verrà attuato a decorrere dall'esercizio 2000/2001 e avrà durata quinquennale.

6) SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli singoli o associati, conduttori di superfici vitate, che presentano la domanda per la concessione del contributo pubblico per interventi di ristrutturazione e riconversione di vigneti realizzati in conformità alle presenti disposizioni.

Tali soggetti sono responsabili della programmazione fisica e finanziaria degli interventi, della realizzazione del progetto presentato e del relativo monitoraggio. (Per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228/2001).

I destinatari degli aiuti sono le persone fisiche o giuridiche che realizzano gli interventi di ristrutturazione e/o di riconversione nelle aziende che dispongono a titolo legittimo.

Le domande di contributo possono essere presentate sia dai singoli imprenditori che in forma collettiva da parte di loro organismi associativi.

7) LOCALIZZAZIONE

I vigneti oggetto dei piani devono essere ubicati nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine (DOC e DOCG) e dei vini a indicazione geografica tipica (IGT).

I bandi annuali per la presentazione delle domande potranno prevedere priorità d'intervento, o preferenza a parità di punteggio, in alcune aree delimitate per la produzione di vini a DOC che dimostrano maggiore richiesta di mercato.

Un progetto di ristrutturazione e di riconversione deve comprendere vigneti ubicati nella stessa provincia.

Sono ammesse limitate superfici ubicate in province contermini solamente nel caso in cui la maggior parte dei vigneti di una stessa azienda, interessati alla ristrutturazione, ricade nella provincia competente per l'istruttoria del progetto.

E' ammessa la presentazione soltanto di una domanda, con relativo progetto, per ogni singola provincia.

8) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati alle azioni previste dal piano devono trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) essere in possesso di un vigneto in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e di reimpianti; impegnarsi ad estirparlo entro i termini notificati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
- b) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata;
- c) essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore;

d) essere in possesso della copia della dichiarazione delle superfici vitate presentata a norma dell'art. 1, comma 1 del DM 26 luglio 2000.

I vigneti devono essere eseguiti secondo le razionali tecniche agronomiche indicate dagli indirizzi tecnici di cui al successivo punto 9.

In tutti i casi i vigneti ristrutturati non devono comportare un aumento del potenziale produttivo. Tale condizione viene assicurata dall'obbligo, prescritto ai conduttori viticoli partecipanti al piano, di iscrivere i vigneti ristrutturati negli albi dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e negli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).

Inoltre il non aumento della resa è assicurato dal passaggio dalla forma di allevamento a tendone, che notoriamente rappresenta la forma di conduzione più diffusa in Puglia, alla forma di allevamento a spalliera che determina una notevole riduzione della carica di gemme a frutto.

Nel caso invece di ristrutturazione di vigneto a spalliera non iscritto agli albi DOC e IGT, la diminuzione della resa è garantita dall'obbligo di iscrizione dello stesso negli albi e quindi dal rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione, notoriamente più basse delle rese per la produzione di vini da tavola.

Tuttavia, per maggiore garanzia del rispetto della suddetta condizione, si dispone quanto segue:

1) nell'esercizio di un diritto di reimpianto in portafoglio è fatto obbligo di non superare la resa indicata nel diritto medesimo; per i diritti rilasciati ai sensi della normativa preesistente, la quale non prevedeva l'indicazione della resa, si applicano le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 3 del D.M. 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8.8.2000;

2) nel caso di vigneto in essere da ristrutturare la resa di produzione è calcolata ai sensi del sopracitato art. 4 del D.M. 27 luglio 2000;

3) nel caso in cui l'esercizio del diritto avvenga da superficie vitata non irrigua a superficie vitata da irrigare (irrigazione di soccorso) si applica una riduzione alla superficie vitata da impiantare pari al 10%.

In tutti i casi la resa media finale (del vigneto ristrutturato) non potrà superare la resa media iniziale (del vigneto da ristrutturare). In particolare nel caso di vigneto per la produzione di vino da tavola nel passaggio, a seguito della ristrutturazione, negli albi DOC o nell'elenco delle vigne per i vini I.G.T., non potrà superare la resa iniziale indicata nel diritto di reimpianto se questa è inferiore ai limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

Al fine della precisa quantificazione della superficie vitata si fa riferimento alla definizione della stessa riportata nell'art. 1, paragrafo 6 del D.M. del 26 luglio 2000.

9) INDIRIZZI TECNICI

Di seguito vengono riportate le indicazioni tecnico-agronomiche per la realizzazione di vigneti razionali, moderni e competitivi, orientati al miglioramento qualitativo delle produzioni enologiche regionali.

In linea generale si intende favorire i progetti di ristrutturazione collettivi che comportano realizzazioni di vigneti nelle aree collinari, interne e svantaggiate; che tendono all'accorpamento all'interno dell'azienda e in maniera più ampia in un areale circoscritto, a comprovata attitudine alla coltivazione della vite.

I progetti devono prevedere la realizzazione di vigneti meccanizzabili integralmente o in parte e a tal fine la tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione. I sistemi di allevamento da utilizzare sono, quindi, quelli a spalliera, con sestri di impianto di buona intensità e con distanze tra le file tale da permettere un agevole uso delle macchine.

In particolare devono essere utilizzate forme di allevamento a spalliera bassa adottando cordoni

speronati o cordoni rinnovati (Guyot) in funzione dei vitigni utilizzati e delle condizioni pedoclimatiche. Le distanze di piantagione devono adottare sestri di impianto che danno densità minima non inferiore a 3.000 piante per ettaro e non superiore a 6.000 piante per ettaro rispettando la distanza minima tra le fila pari a m. 2,00.

Inoltre devono essere privilegiati i sistemi di potatura che consentono di contenere la resa di uva per ceppo.

Devono essere valorizzati alcuni vitigni autoctoni la cui validità è stata ampiamente dimostrata quali: il Primitivo, il Negroamaro, il Bombino Nero e il Bombino Bianco, l'Ottavianello, l'Uva di Troia, il Greco, il Fiano, il Bianco d'Alessano, il Pampanuto, la Verdeca, il Susumaniello, l'Aleatico ed altri indicati dalle istituzioni della ricerca e sperimentazione, già omologati e autorizzati alla coltivazione.

Inoltre per i disciplinari a DOC che lo prevedono e per la produzione di vini a IGT, unitamente ai vitigni autoctoni può essere favorita la coltivazione di vitigni miglioratori di pregio quali: Aglianico, Pinot Nero e Pinot Bianco, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Merlot ed altri indicati dagli istituti di cui sopra.

Le tecniche di gestione del vigneto devono preferibilmente ispirarsi ai principi della produzione integrata nel rispetto dell'equilibrio fisiologico del vigneto, ma anche dell'ambiente e della salute del consumatore. L'irrigazione va intesa esclusivamente in termini fisiologici come irrigazione di soccorso e non come tecnica di forzatura. L'irrigazione pertanto va attuata soltanto nel periodo di assenza di umidità utile nel terreno, applicando ridotti volumi di adacquamento al fine di non interrompere l'attività metabolica della vite ed ottenere migliori produzioni qualitative.

Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere certificato e comunque controllato per quanto attiene i virus.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche con successivo innesto eseguito con materiale esente dalle principali malattie, garantito dallo stesso viticoltore mediante autocertificazione.

10) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il regime di aiuto si applica a una o più delle seguenti misure:

a) Reimpianto con estirpazione (consiste nell'impianto di un vigneto razionale e idoneo alla meccanizzazione, utilizzando un diritto di reimpianto già posseduto, ovvero impegnandosi a estirpare un regolare vigneto di pari superficie esistente e di proprietà nell'azienda). Questa misura consente di:

- ricollocare il vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni pedoclimatiche;

- di sostituire una varietà:

 - non più idonea per la produzione di un vino di qualità;

 - ovvero che non rientri tra le varietà ammesse dal disciplinare di produzione del vino a D.O.C o a IGT della zona in cui è ubicato il vigneto;

 - oppure che non è in linea con le scelte produttive e di collocazione sul mercato dell'azienda vitivinicola.

- modificare il sistema di coltivazione mediante l'introduzione di diverse tecniche di conduzione e di gestione del vigneto.

La misura comprende le seguenti operazioni: estirpazione del vigneto preesistente, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso, livellamento e affinamento del terreno; concimazione di fondo, squadratura e picchettatura, scavo buche, acquisto e messa a dimora viti, legatura, potatura verde, lavorazioni; potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura di formazione, lavorazioni. Installazione della struttura di sostegno.

b) Reimpianto senza estirpazione. Uguale alla misura precedente, che tuttavia non comprende

l'immediata estirpazione del vecchio vigneto, oppure l'utilizzo di un diritto di reimpianto.

c) Ristrutturazione (consiste nel modificare la forma di allevamento e delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, già idoneo per sesto d'impianto e di età non superiore a 15 anni; ad esempio trasformazione di un vigneto da alberello a spalliera, da tendone a spalliera). Questa misura consente di:

- modificare il sistema di coltivazione di un vigneto esistente al fine dell'applicazione di diverse tecniche di gestione del vigneto;
- sostituire una varietà per le ragioni esposte nella misura a).

La misura deve comprendere le seguenti operazioni: potatura di riforma, eventuale innesto, legatura, potatura di formazione, lavorazioni; potatura secca, imbrancatura, legatura, potatura verde, lavorazioni; installazione struttura di sostegno.

11) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non è ammesso il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite. Non sono ammessi alla ristrutturazione i vigneti che hanno ottenuto contributi comunitari, nazionali o regionali negli ultimi 10 anni. Inoltre non sono ammessi a contributo vigneti impiantati a seguito di diritti di nuovi impianti concessi dalla Regione Puglia in attuazione del Reg. CE n. 1592/96 e n. 1627/98.

12) FORMA DI SOSTEGNO

I° Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione

L'art. 14, par. 4 del Reg. CE n. 1493/99 stabilisce la necessità di rispettare il massimale iniziale per ettaro in rapporto alla dotazione finanziaria assegnata dalla Comunità a uno Stato membro per la ristrutturazione e riconversione di un determinato numero di ettari.

Ciò stante, poiché il presente piano ha previsto l'ammissione al sostegno pubblico di tre tipi di intervento (misure), diversi l'uno dall'altro, e che comportano, peraltro, costi di realizzazione diversi, non è possibile stabilire a priori il preciso ammontare della percentuale di contributo sulle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi medesimi.

La percentuale di contributo in questione potrà essere fissata definitivamente al momento del ricevimento di tutte le domande di contributo, esaminando le misure e le relative superfici vitate previste in progetto.

Pertanto la percentuale del contributo in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili al sostegno potrà essere riconosciuta tra un minimo del 50% e un massimo del 75%, tenendo conto dell'obbligo di non superare il suddetto massimale medio per ettaro e il numero di ettari ammessi alla ristrutturazione e riconversione.

Il beneficiario concorre all'investimento per la differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo totale sostenuto per la realizzazione del vigneto.

II° Indennizzo per le perdite di entrate

Per quanto concerne l'indennizzo per le perdite di entrate, di cui all'art. 13, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1493/1999, conseguenti l'esecuzione del progetto, potrà essere riconosciuto un importo complessivo per ettaro da un minimo di £. 1.000.000 ad un massimo di £. 2.000.000, sempre tenendo conto dell'obbligo di non dover superare il massimale medio per ettaro.

Nel caso di reimpianto tuttavia può essere scelta dal richiedente la forma dell'autorizzazione alla coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare per un massimo di 3 anni dall'inizio dei lavori di ristrutturazione e messa a dimora delle viti, oppure l'indennizzo di cui sopra.

L'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Puglia di importo pari al 120% del valore del prodotto ricavabile nel periodo considerato, così fissato forfettariamente per ettaro e per anno in base al tipo di allevamento del vigneto: £. 10.000.000 per il tendone, £. 7.000.000 per la spalliera, £. 6.000.000 per l'alberello.

L'indennizzo per le perdite di entrata non spetta ai produttori che si avvalgono di diritti di reimpianto e nel caso in cui l'intervento non prevede l'estirpazione del vigneto in quanto viene scelta la coesistenza con il vigneto di nuovo impianto per un massimo di 3 anni.

La percentuale del contributo ai costi di ristrutturazione ammissibili e l'importo dell'indennizzo sarà comunicata ai richiedenti in sede di notifica di approvazione del progetto; inoltre sarà evidenziato e comunicato all'AGEA al momento dell'invio dell'elenco di liquidazione dei beneficiari.

13) SPESE AMMISSIBILI

La spesa massima ammissibile è determinata forfettariamente per ogni singola misura.

Pertanto, per la realizzazione delle opere in progetto sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l'acquisto di beni, servizi e impiego di manodopera, relativamente alle seguenti misure nei limiti massimi, fissi e omnicomprensivi, a fianco indicati:

Reimpianto con estirpazione Euro 13.428 (£. 26.000.233) per ettaro

Reimpianto senza estirpazione Euro 12.395 (£.24.000.066) per ettaro

Ristrutturazione Euro 7.230 (£.13.999.231) per ettaro

Le spese eleggibili al sostegno comunitario sono quelle sostenute dopo la data di presentazione della domanda. I predetti costi forfettari sono stati determinati sulla base dei costi adottati per l'attuazione del POP Puglia 1994/1999, ripartiti per categoria di opere, tenendo conto del tasso d'inflazione programmata e dei costi reali attualmente praticati sul mercato (vedi tabelle 1 e 2).

Detti importi sono omnicomprensivi di spese generali, oneri contributivi e quant'altro dovuto per effetto di normative vigenti.

Le risorse finanziarie assegnate per la ristrutturazione dei vigneti saranno ripartite tra le province in rapporto alla superficie vitata dei rispettivi territori e, se del caso, applicando opportuni correttivi.

Qualora le risorse assegnate ad una provincia non fossero utilizzate interamente si procederà all'assegnazione ad altre province.

14) SUPERFICIE MINIMA DEI PROGETTI

Nel caso di progetti collettivi, è fissata una superficie vitata non inferiore a 20 ettari, costituita da vigneti non frazionati di almeno 0,50 ettari. E' ammessa, per quest'ultimo requisito, la tolleranza fino al 30% di vigneti con superficie compresa tra 0,50 e 0,30 ettari, quando si è in presenza, di zone con proprietà fondiaria ad accentuata polverizzazione e frammentazione.

Nel caso di progetti presentati da imprenditori singoli è richiesta la superficie minima di 1 ettaro costituita da vigneti con appezzamenti non inferiori a 0,50 ettari.

Qualora le richieste di contributo dovessero superare le disponibilità assegnate a ciascuna provincia, in sede di adozione della determinazione dirigenziale di ripartizione delle risorse finanziarie, potrà essere

fissato un limite massimo alla superficie compresa sia nei progetti presentati da singole aziende, che da organismi collettivi. In ogni caso il limite potrà essere superato per garantire il totale utilizzo dei fondi.

15) PROCEDURE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO E MODALITA' DI SELEZIONE ED ACQUISIZIONE DEI PROGETTI

Si premette che le presenti procedure potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali diverse disposizioni che l'Organismo Pagatore o il Ministero delle Politiche Agricole o la Commissione dell'U.E. riterrà di diramare.

- - Le domande di aiuto, sottoscritte dai soggetti abilitati alla loro presentazione e redatte secondo lo schema allegato al presente documento con firma autenticata a norma dell'art. 3 - comma 11 - della L. 127/97, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno essere inviate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) competenti per territorio, a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel BURP dell'avviso per la presentazione delle domande di contributo (il conteggio dovrà iniziare dal giorno seguente la data predetta) ed entro e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno dalla data di pubblicazione medesima (a tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio accettante).

Esse potranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Non è ammessa la consegna a mano.

Le domande pervenute nei termini saranno sottoposte ad istruttoria tecnico-amministrativa per il riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, della conformità degli interventi proposti con le finalità del piano, e della finanziabilità delle misure proposte, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza per il ricevimento delle domande a cura di funzionari appositamente incaricati dal Dirigente del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, finalizzata alla formulazione della proposta di finanziamento, alla determinazione della spesa totale ritenuta ammissibile al sostegno pubblico e del contributo massimo concedibile.

Il regolamento comunitario n. 2729/2000 recante modalità di applicazione dei controlli nel settore vitivinicolo prevede all'art. 5 che ai fini delle verifiche relative al rispetto delle disposizioni inerenti il potenziale viticolo ci si avvale dello schedario viticolo o della base grafica di riferimento. Inoltre la concessione degli aiuti comunitari formeranno oggetto di una verifica sistematica in loco.

Tuttavia, se la fase fenologica del vigneto in atto al momento dell'accertamento non consente sia l'individuazione della destinazione produttiva dello stesso (da vino o da tavola) che l'acquisizione di altri dati agronomici, il funzionario istruttore potrà richiedere la presentazione di una relazione tecnica redatta sotto la forma di atto di asseveramento o di perizia giurata da un tecnico abilitato a esercitare nelle materie agronomiche, dalla quale risultino le caratteristiche del vigneto, e in particolare:

- l'esatta superficie del vigneto, così come risulta dalla dichiarazione delle superfici vitate;
- la varietà di uva prodotta e la sua destinazione produttiva;
- la forma di allevamento e il sesto d'impianto;
- se il vigneto è irriguo o meno;
- l'eventuale iscrizione nell'albo dei vini DOC;
- i precisi dati catastali.

Le domande inviate oltre il termine e quelle incomplete della documentazione prescritta, saranno dichiarate irricevibili e l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente provvederà alla loro archiviazione con avviso all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di documentazione irregolare, o carente di dati e informazioni necessarie, il responsabile del procedimento amministrativo entro il termine compatibile con la conclusione dell'istruttoria potrà chiederne la regolarizzazione per iscritto fissandone la data. Scaduto tale termine la domanda sarà

dichiarata irricevibile.

I progetti di piani giudicati ammissibili, valutati anche attraverso un punteggio, così come di seguito specificato, formeranno la graduatoria per il loro finanziamento.

I risultati degli accertamenti saranno riportati nella "relazione istruttoria (check-list)" datata e sottoscritta dai funzionari incaricati, nella quale dovranno essere specificate le motivazioni di vario ordine alla base della dichiarazione di finanziabilità o di non finanziabilità dell'iniziativa proposta, unitamente all'importo di spesa ritenuto ammissibile al sostegno pubblico e il relativo contributo in conto capitale concedibile.

Il dirigente dell'IPA nel comunicare tempestivamente al soggetto interessato la conclusione e il positivo risultato del procedimento amministrativo, dovrà evidenziare che tale adempimento è finalizzato esclusivamente all'istruttoria della richiesta di aiuto e non impegna in alcun modo l'Amministrazione regionale in ordine al pagamento del contributo da parte dell'Organismo pagatore. Con la stessa comunicazione, nel caso di richiesta di pagamento anticipato (come di seguito maggiormente specificato), il soggetto richiedente sarà invitato a trasmettere la fideiussione bancaria o assicurativa pari al 120% dell'importo del contributo (da redigersi secondo lo schema dell'AGEA e da svincolarsi ad effettiva utilizzazione dell'importo garantito a completa realizzazione delle opere), nonché la certificazione antimafia quando ne ricorre l'obbligo. Quando invece è richiesto il pagamento posticipato (come di seguito maggiormente specificato), il soggetto interessato sarà invitato a richiedere entro il termine del 20 aprile l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Inoltre qualora il progetto preveda la coesistenza per tre anni del vigneto da ristrutturare insieme al vigneto reimpiantato, l'interessato sarà invitato a presentare la fideiussione con l'importo garantito indicato al punto 13).

In caso di non ammissibilità ai benefici previsti il dirigente responsabile dell'IPA competente dà opportuna comunicazione al richiedente anche ai fini di eventuali controdeduzioni, che devono essere presentate all'IPA medesimo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il dirigente dell'IPA con proprio atto provvede alla declaratoria delle istanze irricevibili o inammissibili e all'archiviazione delle stesse.

Pagamento del contributo

Considerato il termine per la presentazione degli elenchi di liquidazione fissati dall'AGEA al 15 maggio di ogni anno che potrebbero non consentire né ai richiedenti di eseguire tutte le operazioni per la realizzazione delle misure nel termine fissato né agli uffici regionali di effettuare le verifiche dell'esecuzione delle stesse, avvalendosi della deroga di cui all'art. 15, par. 2 del Reg. CE n. 1227/2000, si dispone il pagamento anticipato dell'intero sostegno al produttore prima dell'esecuzione completa della/e misura/e.

A tal fine i singoli soggetti destinatari dell'aiuto sono obbligati a costituire fidejussione bancaria o assicurativa, a favore dell'AGEA, pari al 120% dell'importo del sostegno.

La polizza fidejussoria deve pervenire agli IPA competenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto.

La condizione fissata dal predetto art. 15 del Reg. CE n. 1227/2000 circa l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori deve essere soddisfatta dalla dichiarazione del direttore dei lavori, controfirmata dal richiedente, da inoltrare unitamente alla polizza fidejussoria. Nella dichiarazione deve essere indicato il tipo di operazioni avviate.

Per effetto della presente deroga l'esecuzione dei lavori relativi alla misura potrà essere effettuata entro due anni dalla data del versamento del pagamento anticipato.

Successivamente a tale termine l'IPA effettuerà le operazioni di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere previste in progetto.

In alternativa alla suddetta modalità di pagamento è ammesso il pagamento posticipato, a completa esecuzione dei lavori di ristrutturazione e previo accertamento di regolare esecuzione degli stessi (cosiddetto collaudo). In tal caso la richiesta di accertamento deve essere effettuata dall'interessato

entro il 20 aprile immediatamente successivo alla presentazione della domanda. La forma di pagamento in questione è ammessa solamente nel caso in cui l'IPA possa svolgere accertamenti di regolare esecuzione entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento.

Gli IPA trasmettono all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 5 maggio dell'anno di riferimento, l'elenco di liquidazione dei beneficiari (compilato secondo le indicazioni dell'AGEA, tenendo conto delle disponibilità finanziarie assegnate e ordinato in modo decrescente nel rispetto del punteggio attribuito) per il successivo inoltro all'AGEA, entro il successivo 15 maggio. All'elenco dovranno essere allegate le polizze fidejussorie in originale e il supporto informatico (RIS) contenente le informazioni previste dalla specifica tecnica di fornitura dei dati dell'AGEA; nonché le certificazioni antimafia quando ne ricorre l'obbligo.

Con la lettera di trasmissione del suddetto elenco gli IPA comunicheranno all'Assessorato all'Agricoltura i seguenti elementi:

- il numero dei beneficiari finali;
- la superficie vitata interessata alla ristrutturazione e riconversione, distinta tra i tre tipi di intervento;
- l'importo del contributo per ogni singola misura;
- l'importo dell'indennizzo per le perdite di entrata per ogni singola misura.

Il pagamento del sostegno sarà erogato dall'AGEA ai soggetti beneficiari destinatari dell'aiuto.

In caso di rinuncia a realizzare le opere o di revoca da parte dell'Amministrazione, oppure per sopraggiunta ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà al finanziamento di altri progetti mediante scorrimento della graduatoria medesima.

Le domande istruite favorevolmente e non finanziate per insufficienza di risorse finanziarie potranno essere liquidate a valere sull'esercizio successivo prioritariamente rispetto a nuove domande presentate in quell'anno, previa domanda di conferma da presentare entro gli stessi termini fissati dal bando.

Proroghe e varianti

Non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento dei lavori, lasciando ogni responsabilità ed eventuali danni, anche di natura finanziaria, a totale carico del soggetto destinatario.

Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

Le richieste di varianti devono essere presentate per iscritto dal soggetto richiedente, corredate dalla documentazione necessaria.

In particolare nel caso di richieste di sostituzione di soci rinunciatari, o per altri motivi (premorienza del beneficiario, cessione parziale o totale del vigneto interessato a qualsiasi titolo), esse potranno essere accolte alla condizione che l'entità dell'importo complessivo liquidato e i relativi ettari di vigneto da ristrutturare e/o riconvertire restino immutati.

Tutte le altre tipologie di variazioni, ascrivibili alla categoria degli "adattamenti tecnici ed economici", quali i modesti adattamenti tecnici anche con leggere variazioni delle voci di costo che non comportino cambiamenti nei processi di produzione e negli obiettivi iniziali, saranno decisi responsabilmente dal progettista e/o dal direttore dei lavori a condizione che sia mantenuto lo stesso livello tecnologico.

Tutte le variazioni apportate al progetto dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione tecnica a corredo degli atti di contabilità finale dei lavori.

In tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell'investimento finanziato, restando il medesimo a totale carico del soggetto destinatario del contributo.

Tale tipo di variazioni potranno essere approvate in via consuntiva direttamente dai funzionari incaricati

degli accertamenti finali di regolare esecuzione.

Accertamento di regolare esecuzione delle opere

Entro il termine stabilito (in relazione alla forma di pagamento richiesto: entro il 20 aprile dell'anno di riferimento o entro due anni dalla data di pagamento anticipato del contributo) i soggetti titolari della concessione dovranno inoltrare all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura la richiesta di accertamenti finali di regolare esecuzione, allegando alla medesima la documentazione tecnica ed amministrativa di rito, ivi compresa quella descritta nel provvedimento di concessione. La predetta documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto dal progetto.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutte le spese relative agli investimenti saranno state effettivamente pagate dal destinatario della concessione del contributo e dimostrate con fatture in originale e debitamente quietanzate, oppure con documenti contabili aventi forza probante equivalente, corredate dalle relative lettere liberatorie e dalle modalità di pagamento (non saranno consentiti pagamenti per contanti), mentre quelli effettuati con assegni bancari o circolari dovranno essere suffragati dai rispettivi estratti conti bancari o da matrici).

Impegni di carattere generale e specifici dei beneficiari

Oltre agli impegni di carattere generale riportati in domanda, il richiedente, con la sottoscrizione della stessa, assume i seguenti impegni specifici.

I vigneti reimpiantati e/o ristrutturati ammessi al beneficio dovranno essere conformi ai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOC o IGT e gli stessi dovranno essere iscritti ai rispettivi albi DOC e/o all'elenco delle vigne IGT entro sei mesi dall'accertamento di esecuzione. I vigneti dovranno essere mantenuti in coltura per almeno 10 anni dalla data del verbale di accertamento di regolare esecuzione.

Il produttore inoltre si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione dell'IPA;
- segnalare tempestivamente all'IPA eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto.

In caso di premorienza del beneficiario gli impegni da lui assunti e i relativi vincoli sono trasmessi al successore, il quale è tenuto a rispettare i suddetti obblighi. Inoltre deve essere data immediata comunicazione agli uffici competenti da parte degli eredi allegando il relativo atto di successione.

Nel caso di cessione parziale o totale del vigneto a qualsiasi titolo il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni sottoscritti dal precedente beneficiario.

L'inosservanza degli impegni assunti dal conduttore comporta la restituzione da parte del beneficiario del contributo erogato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Decadenza delle provvidenze

Il mancato rispetto anche di parte degli obblighi e dei vincoli contenuti nei documenti regionali attinenti al progetto finanziato, oppure previsti dalle vigenti norme regionali, nazionali e comunitarie, comporterà la decadenza del sostegno pubblico. In particolare devono essere tassativamente rispettate le scadenze di esecuzione delle misure che figurano nei piani per ciascun esercizio, nonché gli obblighi e i vincoli assunti per garantire il non aumento delle rese.

La predetta decadenza delle provvidenze è formulata con apposito provvedimento dirigenziale di revoca del contributo, previo avviso al soggetto destinatario dell'aiuto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, determinerà l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente riscosse, maggiorate degli interessi calcolati al normale tasso di sconto e maturati dalla data della riscossione a quella dell'effettiva restituzione. Tuttavia, se oltre l'80% delle misure è stato realizzato entro le scadenze previste, il rimborso sarà pari al doppio dell'importo della differenza tra il contributo complessivo e quello spettante

per gli investimenti realizzati dai destinatari dell'aiuto.

-

In ogni fase e stadio del procedimento, l'Unione Europea, lo Stato Italiano e la Regione Puglia possono disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni pubbliche, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarità dei procedimenti.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 10 anni per le a partire dalla data del collaudo finale.

In ogni caso gli IPA entro il terzo anno dal collaudo delle opere dispongono controlli al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT.

Monitoraggio

Gli IPA tengono una registrazione particolareggiata dei progetti presentati, approvati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione del piano. Inoltre entro 90 giorni dalla fine della campagna vitivinicola in questione gli IPA trasmettono al Settore Agricoltura, per la successiva trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativamente al piano di competenza provinciale, la superficie iniziale e la sua resa media, nonché la superficie risultante dalla ristrutturazione e le rese medie finali stimate, compilando l'allegato 5 del Reg. CE n 1227/2000.

-

1) Tipologia dei beneficiari:

a) Imprenditori agricoli riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute e da Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini DOC e IGT riconosciuti così come previsto anche dal titolo IV del

Reg. CE n. 1493/99), nonché da Cantine sociali punti 20

b) Imprenditori agricoli a titolo principale punti 15

2) Tipo di investimento - realizzazione di vigneti ubicati in aree delimitate per la produzioni di vini a DOC:

a) Superficie vitata DOC superiore al 70% del totale punti 20

b) Superficie vitata DOCtra il 50 e il 70% del totale punti 15

3) Età degli imprenditori:

- per i progetti collettivi

Numero di imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni:

a) superiore al 70% del totale dei componenti punti 20

b) dal 50 al 70% del totale dei componenti punti 15

- per i progetti singoli

c) Imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni punti 20

4) Possesso nel territorio della Puglia di impianto di trasformazione delle uve e di imbottigliamento dei vini, effettivamente utilizzato negli ultimi 3 anni precedenti la presentazione della domanda di contributo:

- possesso e utilizzo diretto da parte di soggetti beneficiari richiedenti (singoli o associati) punti 20;

- possesso e utilizzo da parte di soci partecipanti ad un progetto collettivo punti 10.

(Il possesso è dimostrato con atto di proprietà o di affitto, di congrua durata, del soggetto che presenta la domanda di contributo o di soci componenti un progetto collettivo. L'imbottigliamento (bottiglie da 750 o 325 ml) deve essere rilevabile dagli appositi registri vidimati a norma di legge).

5) Ubicazione dei vigneti:

(Vigneti ubicati nei territori montani e svantaggiati delimitati ai sensi delle direttive comunitarie):

a) superficie vitata superiore al 70% della superficie complessiva del progetto punti 20

b) superficie vitata tra il 50% e il 70% della superficie complessiva del progetto punti 15

Totale punteggio massimo: punti 100. A parità di punteggio, costituirà priorità l'età anagrafica dei beneficiari nel senso di dare la preferenza al progetto che comprende imprenditori più giovani.

Documentazione per il progetto collettivo:

a) domanda in forma collettiva (redatta secondo il modello allegato "domanda collettiva") corredata della seguente documentazione:

- domande di ciascun produttore socio aderente al progetto, con allegata la documentazione prevista per i progetti singoli;
- certificato di iscrizione alla CCIAA attestante la vigenza della società beneficiaria;
- relazione generale sul programma relativo agli interventi che si intendono realizzare, distinti per tipologia di intervento, per destinazione produttiva e per periodo di realizzazione; inoltre la relazione dovrà indicare gli obiettivi che si intendono conseguire, la valutazione sui risultati attesi, le azioni di commercializzazione e di valorizzazione previste;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di un impianto utilizzato di imbottigliamento (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
- corografia relativa all'ubicazione degli interventi inseriti nel progetto;
- atto costitutivo e statuto sociale;
- verbale dell'organo sociale che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale a presentare la domanda di contributo;
- elenco dei soci partecipanti al progetto, compilato secondo lo schema allegato;
- dichiarazione di adesione all'organismo in qualità di socio.

Documentazione per il progetto singolo:

b) domanda (redatta secondo il modello allegato "domanda singola") corredata dalla seguente documentazione:

- copia della dichiarazione delle superfici vitate;
- relazione tecnica-economica delle opere da realizzare;
- titolo di proprietà o di possesso dei terreni dove sono e dove saranno impiantati i vigneti. In caso di affitto tale documento deve essere corredato dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire gli investimenti, qualora l'autorizzazione medesima non è espressamente contemplata nel contratto di affitto;
- certificato o visura catastale dei terreni oggetto degli interventi; planimetria catastale 1:2000 delle particelle interessate agli interventi;
- copia del diritto di reimpianto e/o copia della domanda presentata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'acquisizione del diritto di reimpianto; (*)
- autorizzazione dell'eventuale proprietario del terreno e degli eventuali contitolari dei terreni a presentare domanda e a riscuotere i contributi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di un impianto utilizzato di imbottigliamento (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
- documenti atti a dimostrare la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (quando si chiede l'assegnazione del relativo punteggio);
- certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio (quando tale iscrizione

è prevista dalla legge).

Per le società:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, atto costitutivo, statuto, delibera dell'Organismo sociale che autorizza il rappresentante legale a presentare domande e a riscuotere il contributo.

(*) Nel caso di vigneto esistente, oggetto della ristrutturazione, la domanda di concessione del diritto di reimpianto deve essere redatta secondo il modello RDR allegato alla delibera della Giunta regionale n. 613 del 23 maggio 2001. Nel caso di estirpazione posticipata di 3 anni, il modello da utilizzare per la domanda è quello, indicato con la sigla RRA, allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000. (in questi casi in deroga alle modalità di cui alle citate delibere, gli IPA rilasciano l'autorizzazione all'impianto contestualmente all'approvazione del progetto e ne registrano i dati ai sensi dell'art. 4 del DM 27/07/2000).